

**RELAZIONE TECNICA**  
**relativa alla deliberazione 29 dicembre 2016, 818/2016/R/eel**

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE**  
**1 GENNAIO – 31 MARZO 2017 DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL**  
**SERVIZIO IN MAGGIOR TUTELA**

- 1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica**
- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
  - a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*;
  - b) fissa i livelli degli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup> e del corrispettivo *PPE*;
- 2. Corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela**
- 2.1 Il TIV definisce i corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela (corrispettivo *PED*) come la somma dei seguenti elementi:
  - a) elemento *PE*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'acquisto dell'energia elettrica nei mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
  - b) elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per il dispacciamento dell'energia elettrica.

Il TIV prevede che il corrispettivo *PED*, gli elementi *PE* e *PD* siano aggiornati dall'Autorità alla fine di ciascun trimestre con riferimento al trimestre successivo.
- 2.2 Le modalità di determinazione del corrispettivo *PED* prevedono che esso sia definito dall'Autorità sulla base del prezzo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela.
- 2.3 In termini operativi, al momento dell'aggiornamento trimestrale, i livelli del corrispettivo *PED* e degli elementi *PE* e *PD* sono definiti considerando:
  - a) la valorizzazione dei costi sostenuti, sulla base dei dati di consuntivo e di pre-consuntivo, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela;
  - b) la valorizzazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica nel trimestre successivo dell'anno sulla base delle migliori previsioni dell'andamento delle variabili rilevanti ai fini della determinazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica;

- c) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED*.
- 2.4 Inoltre, il TIV prevede l'applicazione ai clienti finali cui è erogato il servizio di maggior tutela, tra l'altro, di:
- a) il corrispettivo *PPE* a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008;
  - b) il corrispettivo *PCV* relativo ai costi di commercializzazione sostenuti da un operatore sul mercato libero;
  - c) la componente *DISP<sub>BT</sub>* a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione.

### **3. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico**

- 3.1 Il comma 18.4 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti cui il servizio è erogato sia determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 di un mese, alla somma di tre componenti:
- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
  - b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria, comprensivo del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  - c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.
- 3.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 3.1, lettera a), è calcolato come media ponderata per le rispettive quantità di energia elettrica dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:
- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato infragiornaliero;
  - b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
  - c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).
- 3.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 3.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN) si intendono, ai

sensi del comma 18.5 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel MGP e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

- 3.4 Sulla base delle informazioni trasmesse dall'Acquirente unico con le comunicazioni del 12 dicembre 2016, prot. Autorità n. 36576 e prot. Autorità 36577 e delle informazioni trasmesse da Terna S.p.a. (di seguito: Terna) con le comunicazioni del 19 dicembre 2016 (prot. Autorità n. 37683 del 20 dicembre 2016) (di seguito: comunicazione del 19 dicembre 2016), 20 dicembre 2016 (prot. Autorità 38781 del 28 dicembre 2016) e del 23 dicembre 2016 (prot. Autorità 38382 del 27 dicembre 2016), si è provveduto a valorizzare, rispettivamente, il costo unitario di acquisto di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1 e il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.

### **Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela**

- 3.5 Ai sensi dell'articolo 8.2 del TIV i clienti ammessi al servizio di maggior tutela sono i clienti finali domestici e le piccole imprese<sup>1</sup> che non hanno un venditore sul mercato libero. Con riferimento a tali clienti, l'Acquirente unico stima un fabbisogno di energia elettrica pari a circa 51,2 TWh per l'anno 2017, e di 13,7 TWh con riferimento al trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2017, interamente approvvigionata sui mercati a pronti.
- 3.6 La tabella 1 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio-marzo 2017, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico. Tale stima, elaborata dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario. In particolare, il PUN, in termini di media aritmetica trimestrale, è stato previsto pari a 46,02 €/MWh.

**Tabella 1: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nel primo trimestre del 2017**

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
4,79	4,90	4,70

<sup>1</sup> Sono piccole imprese tutti i clienti finali non domestici con tutti i punti di prelievo connessi in bassa tensione e con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

### Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 3.7 Secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 107/09 (di seguito: TIS), l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna come tutti gli utenti del dispacciamento:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
  - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
  - c) il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento;
  - d) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
  - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
  - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
  - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti;
  - h) il corrispettivo per l'aggregazione delle misure;
  - i) il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica.
- 3.8 I valori riportati nella tabella 2 concorrono a determinare l'elemento PD e sono calcolati come somma dei corrispettivi di cui al precedente punto 3.7, nonché del contributo versato ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481. In particolare:
- a) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.7, lettera a) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione del 19 dicembre 2016;
  - b) la determinazione del corrispettivo di cui al precedente punto 3.7, lettera b) deriva da quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2016, 815/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 815/2016/R/eel);
  - c) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.7, lettera c), è fissato per l'anno 2017 dalla deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel), e pari a 0,0447 c€/kWh;
  - d) i corrispettivi di cui al precedente punto 3.7, lettere d), e) ed f) sono fissati per l'anno 2017 dalla deliberazione 815/2016/R/eel;
  - e) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.7, lettera g) è stato posto pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07;

- f) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.7, lettera h) è fissato per l'anno 2017 dalla deliberazione 633/2016/R/eel, e pari a 0,0044 c€/kWh;
- g) il corrispettivo di cui al precedente punto 3.7, lettera i) deriva dalle stime di Terna trasmesse con comunicazione 19 dicembre 2016;
- h) il contributo al funzionamento dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è stato stimato sulla base dei valori di preventivo economico 2015 trasmessi da Acquirente unico con la comunicazione del 21 aprile 2015, prot. Autorità 13261 del 24 aprile 2015.

**Tabella 2: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento nel primo trimestre del 2017**

cent€/kWh		
Gennaio	Febbraio	Marzo
1,14	1,13	1,13

3.9 I dati riportati nelle tabelle 1 e 2 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili da Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

**4. Determinazione degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED per il servizio di maggior tutela**

**I corrispettivi PED applicati ai clienti finali in maggior tutela**

4.1 In merito ai corrispettivi *PED* applicati ai clienti finali in maggior tutela il TIV prevede che ai punti di prelievo diversi da quelli di cui al comma 2.3, lettera a) siano applicati:

- a) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV che sono trattati orari o per fasce ai sensi del TIS;
- b) corrispettivi *PED* differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 e per i diversi mesi dell'anno ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b) del TIV nel caso in cui a detti punti siano stati applicati corrispettivi *PED* non monorari alla data del 31 dicembre 2008;

- c) corrispettivi *PED* monorari ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere a) e b)<sup>2</sup>.
- 4.2 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettere a) e b) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F^{mens}$ , che è la stima per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.3 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.1, lettera c) sono pari rispettivamente a:
- il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PE_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - il prodotto tra il parametro  $\lambda$  ed il parametro  $PD_M$ , pari alla stima della media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento dell'Acquirente unico di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna tipologia contrattuale compresa nel servizio di maggior tutela, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.4 Per quanto attiene i clienti di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari ai sensi del TIS, il TIV prevede che si applichino:
- i corrispettivi di cui al successivo punto 4.5 differenziati per le fasce orarie F1, F2 ed F3 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale abbia richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le fasce entro il 30 settembre 2007;
  - i corrispettivi di cui al successivo punto 4.6 differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 per i punti di prelievo per i quali il cliente finale ne abbia richiesto l'applicazione entro il 31 dicembre 2008;
  - i corrispettivi monorari in tutti gli altri casi.
- 4.5 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* di cui al precedente punto 4.4, lettera a) sono pari rispettivamente a:

---

<sup>2</sup> Ad eccezione di quanto riportato al punto 4.4, lettere a) e b) per i clienti trattati monorari.

- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_F$  calcolato, per ciascuna fascia oraria, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.6 Gli elementi  $PE$  e  $PD$  che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al precedente punto 4.4, lettera b) sono pari rispettivamente a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.7 In merito ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) il TIV prevede che per i punti trattati per fasce orarie ai sensi del TIS a partire dall'1 gennaio 2012 siano applicati corrispettivi  $PED$  differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 calcolati sulla base del differenziale dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica nelle fasce orarie F1 e F23.
- 4.8 Gli elementi  $PE$  e  $PD$  che concorrono a formare i corrispettivi  $PED$  di cui al punto 4.7 sono rispettivamente pari a:
- a) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PE_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sui mercati a pronti, dei relativi oneri finanziari e dei costi di funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;
  - b) il prodotto tra il parametro  $\lambda$  e il parametro  $PD_{bio}$  calcolato, per ciascuna fascia oraria F1 e F23, come media trimestrale della componente del prezzo dell'energia elettrica a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh.
- 4.9 Per quanto attiene ai punti di prelievo della tipologia di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari ai sensi del TIS è previsto che siano loro applicati corrispettivi  $PED$  monorari.

- 4.10 Gli elementi *PE* e *PD*, che concorrono a formare i corrispettivi *PED* monorari di cui al precedente punto 4.9 e di cui al punto 4.4, lettera c) sono calcolati secondo quanto indicato al punto 4.3.
- 4.11 Il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, è posto, ai sensi della deliberazione 633/2016/R/eel, pari a 0,0194 c€/kWh per tutte le tipologie contrattuali.
- 4.12 Il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, è posto, ai sensi della deliberazione 633/2016/R/eel, pari a 0,0148 c€/kWh per tutte le tipologie contrattuali.

#### **Recupero di eventuali scostamenti connessi al calcolo del corrispettivo *PED***

- 4.13 Come già ricordato al punto 2.3, la determinazione e l'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED* prevedono, da un lato, la determinazione della quota dei suddetti elementi che riflette al meglio la previsione dei costi sostenuti nel trimestre di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e, dall'altro, la quantificazione degli importi da recuperare al fine di ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali del servizio.
- 4.14 Gli errori non recuperati nell'anno solare di riferimento sono invece coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento<sup>3</sup>.
- 4.15 Nell'aggiornamento dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento per il primo trimestre di ogni anno non si effettua alcun adeguamento implicito degli elementi *PE* e *PD* per tenere conto degli errori, non essendo noti dati a consuntivo o preconsuntivo dei costi sostenuti per l'approvvigionamento dell'energia elettrica. Eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED* verranno tenute in considerazione nell'adeguamento degli elementi *PE* e *PD* a partire dall'aggiornamento per il secondo trimestre di ciascun anno.

### **5. Perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica: aggiornamento del corrispettivo *PPE***

- 5.1 Come ricordato al punto 2.4, il TIV prevede che ai clienti cui è erogato il servizio di maggior tutela si applichi, tra l'altro, il corrispettivo *PPE*, al fine di

---

<sup>3</sup> Si veda a tale proposito il successivo capitolo 5.



permettere la copertura degli oneri derivanti dai meccanismi di perequazione alla cui determinazione concorrono anche le differenze tra la valorizzazione ex ante dei costi sostenuti per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dagli esercenti la maggior tutela mediante applicazione dei corrispettivi *PED*, ove tali differenze non siano state recuperate nell'anno solare di riferimento tramite il meccanismo di recupero di cui al punto 4.11.

- 5.2 In particolare, il TIV definisce il corrispettivo *PPE* come il corrispettivo, espresso in centesimi di euro/kWh, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008. Tale corrispettivo è pari alla somma di:
- a) l'elemento *PPE*<sup>1</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
  - b) l'elemento *PPE*<sup>2</sup> a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela.
- 5.3 In base alla delibera 633/2016/R/eel, il corrispettivo *PPE* è stato posto, con riferimento all'anno 2017, pari a 0,180 c€/kWh. Di seguito sono riportate le informazioni di costo in base alle quali è stata effettuata la ripartizione del corrispettivo *PPE* negli elementi *PPE*<sup>1</sup> e *PPE*<sup>2</sup>.

**Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2015 e antecedenti**

- 5.4 Con la comunicazione del 29 novembre 2016, prot. Autorità 35482 (di seguito: comunicazione del 29 novembre 2016), la Cassa ha trasmesso i risultati delle determinazioni degli importi di perequazione di cui alla Sezione III del TIV relativi a ciascuna impresa distributrice e a ciascun esercente la maggior tutela di competenza dell'anno 2015. In base a quanto comunicato, relativamente all'anno 2015, le imprese di distribuzione e gli esercenti la maggior tutela devono ricevere dal Conto *PPE* un importo complessivo di circa 19 milioni di euro, inclusivi delle erogazioni del Conto *PPE* in relazione al meccanismo di perequazione a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica per gli usi propri della trasmissione e della distribuzione.
- 5.5 Il risultato di perequazione comunicato dalla Cassa risulta inferiore rispetto a quanto stimato dall'Autorità in occasione degli aggiornamenti dell'anno 2016. In particolare, già in occasione dei suddetti aggiornamenti, l'Autorità aveva stimato che nell'anno 2015 i costi degli operatori fossero stati, a livello medio, superiori ai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi *PED*, per un importo

complessivamente pari a circa 36 milioni di euro. In ragione di detta stima, nel corso dell'anno 2016, è stata applicato ai clienti in maggior tutela l'elemento *PPE*<sup>2</sup> a recupero di tale fabbisogno di gettito.

- 5.6 Nell'ambito della stima della disponibilità del Conto *PPE* devono poi essere considerati gli importi versati dall'Acquirente unico ai sensi del comma 16.3 del TIV, che prevede che entro il 30 novembre di ogni anno l'Acquirente unico versi o riceva al/dal Conto *PPE* le partite economiche afferenti all'attività di approvvigionamento dell'energia elettrica svolta dal medesimo Acquirente unico iscritte nel bilancio di esercizio dell'anno precedente comunicate alla Direzione Mercati dell'Autorità, ai sensi del comma 13.3, lettera b), e relative a partite di competenza di anni precedenti rispetto all'anno a cui il medesimo bilancio si riferisce.
- 5.7 In base alla comunicazione di Acquirente unico del 26 maggio 2016, prot. Autorità 15859 dell'1 giugno 2016 (di seguito: comunicazione 26 maggio 2016), gli importi di cui al precedente punto iscritti in bilancio come sopravvenienze passive risultano pari a circa 0,3 milioni di euro.
- 5.8 Sulla base della comunicazione 26 maggio 2016 di Acquirente unico e della comunicazione del 29 dicembre 2016 di Cassa relativa alle risultanze della perequazione dell'anno 2015, e tenuto conto di quanto già recuperato nel corso del 2016 mediante applicazione dell'elemento *PPE*<sup>2</sup>, è possibile pertanto stimare un avanzo di gettito pari a circa 18 milioni di euro. Dal momento che gli importi di perequazione dell'anno 2015 di cui al punto 5.5 sono regolati entro la fine dell'anno 2016 ai sensi del TIV, tali ulteriori importi da restituire agli operatori concorrono a definire il dimensionamento dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> di cui al punto 5.2, lettera a).

#### **Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2016**

- 5.9 Con riferimento all'anno 2016, in occasione dell'aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2017, in mancanza dei dati di consuntivo relativi ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica ai clienti finali del servizio, la stima dell'ammontare di perequazione è stata fatta secondo la metodologia utilizzata nel corso dell'anno 2016 per il calcolo del recupero da applicare ai corrispettivi *PED*.
- 5.10 In particolare, la stima dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2016 è stata fatta sulla base dei dati di consuntivo relativi ai prezzi di cessione e all'energia elettrica acquistata per i mesi in cui i medesimi dati sono disponibili e in base ai dati di pre-consuntivo e alle stime dell'Autorità per i restanti mesi dell'anno.
- 5.11 La stima dei ricavi ottenuti durante l'anno dagli esercenti la maggior tutela in applicazione dei corrispettivi *PED* è stata fatta, come nei trimestri passati, sulla

base di quanto comunicato dagli esercenti medesimi<sup>4</sup> in fatto di energia elettrica prelevata dai clienti finali a cui è erogato il servizio di maggior tutela, distinti per:

- a) tipologia di clienti: clienti finali domestici, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo di illuminazione pubblica, clienti finali non domestici titolari di punti di prelievo per altri usi;
- b) corrispettivo *PED* loro applicato: *PED* monorario, *PED* biorario, *PED* differenziato per fascia e costante nel trimestre, *PED* differenziato per fascia e per mese.

I dati così raccolti sono stati utilizzati per l'attribuzione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente unico alle diverse tipologie di clienti finali e alle diverse fasce orarie.

- 5.12 Una volta determinata la quantità totale di energia elettrica destinata alle diverse tipologie di clienti del servizio di maggior tutela nel corso dell'anno 2016, si è proceduto a stimare i ricavi degli esercenti la maggior tutela applicando all'energia elettrica relativa a ciascun mese dell'anno 2016 i corrispettivi *PED* in vigore in detto mese così come definiti dalle deliberazioni di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela.
- 5.13 Il confronto tra i costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e i ricavi ottenuti dai medesimi esercenti in applicazione dei corrispettivi *PED* mostrerebbe un fabbisogno di gettito a oggi quantificabile in circa 105 milioni di euro. Tuttavia tale stima dovrà essere rivista quando saranno disponibili tutte le informazioni di consuntivo circa l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2016 e potrà essere considerata definitiva solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2017, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2016.
- 5.14 L'importo indicato al punto 5.13, concorre a definire il dimensionamento dell'elemento *PPE*<sup>2</sup> di cui al punto 5.2 lettera b).

#### **Dimensionamento del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2017**

- 5.15 In esito a quanto sopra, l'Autorità con il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica ha provveduto a determinare, con riferimento al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2017, gli elementi del corrispettivo *PPE* - complessivamente pari a 0,180 c€/kWh per l'anno 2017, in base alla deliberazione 633/2016/R/eel, come segue:
  - a) il valore dell'elemento *PPE*<sup>1</sup> è fissato pari a -0,037 centesimi di euro/kWh;

---

<sup>4</sup> Anche in un'ottica di semplificazione amministrativa e gestionale del servizio, le informazioni sono state richieste solo agli esercenti la maggior tutela che erogano il servizio negli ambiti territoriali in cui le reti dell'impresa distributrice alimentano più di 100.000 clienti finali.

- b) il valore dell'elemento  $PPE^2$  è fissato pari a 0,217 centesimi di euro/kWh.

29 dicembre 2016

Il Direttore della Direzione Mercati  
Clara Poletti